Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2532

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ADRAGNA e D'ALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 2011

Disposizioni sulla trasparenza degli atti delle pubbliche amministrazioni

TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

ONOREVOLI SENATORI. – Come è noto, la Costituzione traccia un disegno complessivo della pubblica amministrazione ispirato al principio della democraticità.

In questo senso si pongono l'articolo 1 della Carta fondamentale, che definisce il carattere democratico del sistema, che connota tutte le funzioni dello Stato e, dunque, anche quella amministrativa; l'articolo 3, che pone come compito della Repubblica la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; l'articolo 51, che sancisce il diritto di tutti i cittadini di accedere in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici ed alle cariche elettive; l'articolo 97 della Carta fondamentale, che stabilisce che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Il principio di democraticità concerne tanto il profilo organizzativo quanto quello dell'agire della pubblica amministrazione.

Questo secondo profilo, in particolare, è stato declinato, alla luce di quel principio, in numerose disposizioni di legge, volte a garantire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi e la conoscibilità degli stessi. In sintesi, la trasparenza dell'agire amministrativo, che ha visto nell'approvazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, una tappa fondamentale.

Per conseguire questa finalità, volta a rendere più conoscibile, e dunque più partecipata, l'azione amministrativa, è necessario tuttavia avvalersi oggi delle più moderne tecnologie. Sicché, nell'era digitale, i siti *web* istituzionali delle pubbliche amministrazioni sono divenuti il principale strumento di comunicazione.

In materia, si ricorda che l'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha stabilito che gli atti relativi al trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o con altri soggetti pubblici, nello stesso comma indicati, debbano essere pubblicati sul sito *web* dell'amministrazione o del soggetto interessato.

In questa linea, così efficacemente tracciata nella XV legislatura, si è posta la legge 18 giugno 2009, n. 69, che all'articolo 21 ha stabilito, per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'obbligo di pubblicare nel proprio sito *internet* le retribuzioni annuali, i *curricula vitae*, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali.

L'articolo 32 della citata legge n. 69 del 2009 ha poi previsto, a far data dal 1° gennaio 2010, che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. Ha altresì stabilito che, con decorrenza successiva, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non abbiano effetto di pubblicità legale.

Dunque, nell'ambito di un processo che risponde anche a principi di dematerializzazione, si è passati dalla pubblicità cartacea a quella *on line*.

Occorre tuttavia che la trasparenza, intesa come accessibilità totale anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, estenda l'ambito delle informazioni conoscibili e cioè a tutti gli atti di gestione.

Sotto questo aspetto, recenti vicende balzate all'attenzione dell'opinione pubblica hanno evidenziato come in più occasioni l'uso del potere esercitato allorquando viene svolta una procedura di selezione del personale o di scelta del contraente per la stipula di un appalto abbia destato scandalo, in ragione dei rapporti intercorrenti tra il soggetto che ha adottato l'atto ed il destinatario dello stesso.

Il presente disegno di legge intende appunto offrire ai cittadini una maggiore informazione su atti che attengono, in definitiva, all'uso delle risorse finanziarie pubbliche, che deve rispondere a criteri di imparzialità.

In questa direzione, l'articolo 1 stabilisce l'obbligo di pubblicazione sui rispettivi siti *web* delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici, delle università, delle aziende autonome e speciali, delle società per azioni a prevalente capitale pubblico e dei gestori di pubblici servizi di ogni provvedimento o atto implicanti spese, oltre che di una serie di altri dati specificati negli articoli successivi, che, nella quasi totalità comportano spese – salvo casi particolari quali consulenze rese a titolo gratuito – e quindi appaiono riconducibili alla prima categoria, ma che in ragione dei delicati profili che ad essi afferiscono richiedono una specifica disciplina. Si tratta, in particolare (articolo 2) delle procedure concorsuali o di quelle comunque dirette alla selezione del personale. In questi casi, sarà obbligatorio dare evidenza, mediante la pubblicazione sul sito *internet*, alla graduatoria finale e, per i candidati risultati vincitori o idonei, ai risultati delle prove. Andranno altresì specificati per questi ultimi gli eventuali gradi di parentela o affinità fino al quarto grado ovvero il rapporto di convivenza con quanti rivestano la qualifica di amministratore o di dirigente ovvero di componente dell'organo di vertice dell'ente che ha indetto la procedura. Tali specificazioni, unitamente al *curriculum* del soggetto incaricato, riguarderanno anche coloro cui siano attribuiti incarichi di dirigenza ovvero di consulenza o di collaborazione, anche se a titolo gratuito. Analoghe prescrizioni vengono stabilite dall'articolo 3 nel caso di procedure di affidamento di concessioni e di appalti di lavori, forniture e servizi.

È qui il punto centrale del disegno di legge, che mira ad assicurare un ulteriore grado di trasparenza senza incidere sulle modalità di svolgimento delle procedure in questione. Il complesso dei princìpi costituzionali prima ricordato richiede che la possibilità per tutti di accedere ad un impiego o ad un contratto con enti pubblici passi attraverso la maggiore chiarezza delle relative procedure.

La pubblicazione va effettuata entro i due giorni successivi all'adozione dell'atto o del provvedimento ed i dati dovranno permanere sul sito per trenta giorni (articolo 4).

Omissioni o ritardi dell'obbligo di pubblicità sono severamente sanzionati con la reclusione da sei mesi ad un anno e la sospensione da uno a tre mesi dall'esercizio del pubblico ufficio o servizio (articolo 5).

La normativa in questione appare applicabile anche alle Autorità indipendenti che, tuttavia, in ragione della particolare autonomia organizzatoria, finanziaria e contabile, dovranno disciplinare con propri regolamenti, in conformità ai princìpi recati dalla legge, la pubblicità degli atti dalle stesse adottato.

Infine, viene dettata una norma a tutela di eventuali esigenze di sicurezza o di segretezza. L'articolo 7, infatti, prevede che le disposizioni proposte non trovino applicazione nei casi in cui sia stato apposto il segreto di Stato su determinati atti o provvedimenti ovvero quando questi ineriscano all'attività delle Forze armate, dei corpi di polizia o degli organi e delle Agenzie che mettono capo al sistema di informazioni per la sicurezza

della Repubblica definito dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Da questo punto di vista va rilevato che già, ad esempio, nel codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono previste norme che consentono di derogare alle disposizioni dallo stesso previste in ragione delle esigenze prima ricordate. L'articolo 8 del presente disegno di legge è volto quindi a coniugare le suddette esigenze con la disciplina significativamente innovativa proposta. L'esperienza che maturerà a seguito dell'approvazione del testo che viene sottoposto all'esame dei colleghi indicherà il tracciato da seguire per un eventuale ampliamento della sua area di intervento.

Su questa base, si auspica quindi che sul disegno di legge si svolga un proficuo ed ampio confronto che possa portare ad una sua rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, le università, le aziende autonome e speciali, le società per azioni a capitale pubblico e i gestori di pubblici servizi devono contenere nei rispettivi siti *internet:*

a) i dati di cui agli articoli 2 e 3;

b) i provvedimenti e gli atti implicanti oneri di bilancio.

Art. 2.

(Pubblicità relativa a concorsi, selezioni e conferimento di incarichi)

1. Nel caso di svolgimento di una procedura di concorso o comunque diretta alla selezione del personale indetta dagli enti di cui all'articolo 1, sui siti *internet* dei medesimi enti sono pubblicati i risultati dell'espletamento della procedura con l'indicazione della graduatoria finale, nonché dei voti o dei giudizi conseguiti dai vincitori o dagli idonei nelle singole prove, anche selettive. Sui medesimi siti è altresì pubblicato l'eventuale rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado, ovvero di convivenza, tra i vincitori o gli idonei di cui al primo periodo del presente comma e coloro i quali rivestono la qualifica di amministratore, di dirigente o di componente dell'organo di vertice dell'ente che ha indetto la procedura.

2. Nel caso di attribuzione a un soggetto di un incarico di dirigenza, di consulenza o di collaborazione, a qualunque titolo, nell'ambito degli enti di cui all'articolo 1, sui siti *internet* dei medesimi enti è pubblicato,

oltre al *curriculum* del soggetto, l'eventuale esistenza del rapporto di cui al comma 1 del presente articolo tra il suddetto soggetto e coloro che rivestono la qualifica di amministratore, di dirigente o di componente dell'organo di vertice dell'ente che ha attribuito l'incarico.

Art. 3.

(Pubblicità relativa a concessioni e appalti)

1. Nel caso di procedura di affidamento di concessioni e di appalti di lavori, forniture e servizi, sui siti *internet* degli enti che hanno indetto la procedura è pubblicata l'eventuale esistenza del rapporto di cui all'articolo 2, comma 1, tra coloro che rivestono la qualifica di amminsitratore o di dirigente dell'ente e i titolari dell'impresa individuale, ovvero i soci, gli amministratore o i componenti del consiglio di amministrazione della società o del consorzio destinatari del suddetto affidamento.

Art. 4.

(Termini della pubblicazione)

1. Gli enti di cui all'articolo 1 effettuano la pubblicazione dei dati di cui agli articoli 2 e 3 sui siti *internet* di cui al medesimo articolo 1 entro i due giorni successivi all'adozione dell'atto o del provvedimento.

2. Il termine della durata della pubblicazione di cui al comma 1 è di trenta giorni. Fino alla scadenza del termine è sospesa l'esecutività dell'atto.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Il responsabile dell'inserimento nei siti *internet* di cui all'articolo 1 degli atti e dei provvedimenti di cui alla presente legge

che ne omette o ritarda la pubblicità, ovvero ne riduce la durata prevista dall'articolo 4, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la sospensione da uno a tre mesi dall'esercizio del pubblico ufficio o servizio.

Art. 6.

(Disciplina della pubblicazione da parte delle Autorità indipendenti)

1. Le Autorità indipendenti disciplinano con propri regolamenti, in conformità ai prìncipi della presente legge, la pubblicità degli atti da esse adottati.

Art. 7.

(Disposizioni per particolari esigenze di sicurezza)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli atti o ai provvedimenti di cui all'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero relativi ad attività delle Forze armate o dei Corpi di polizia, nonché degli organi e delle Agenzie di cui alla medesima legge n. 124 del 2007.

€ 1,00